

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05861/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5861 del 2023, proposto da Antonio Marino, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Rosario Cannata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di misura cautelare,

1) del bando di concorso pubblicato sulla GU n. 104 del 31 dicembre 2021 concernente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, nella parte in cui all'art. 7 comma 3 “viene attribuito 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale andando”;

2) della graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata sul sito Formez Pa, con riguardo ai punteggi titoli attribuiti al ricorrente;

3) della graduatoria dei vincitori, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), anch'essa pubblicata sul sito Formez Pa;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cod.proc.amm.;

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di rettifica del punteggio e relativa posizione in graduatoria del ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cod.proc.amm.;

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di rettifica del punteggio e relativa posizione in graduatoria del ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Marianna Scali;

Ritenuto opportuno, ai fini di un più compiuto scrutinio dell'istanza cautelare, che il ricorrente provveda preliminarmente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero dei soggetti inclusi nella graduatoria di merito, destinati ad essere "sopravanzati" in caso di accoglimento del presente ricorso;

Preso atto che la stessa parte, nell'atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato l'estrema difficoltà di individuare i soggetti controinteressati, stanti la mancata indicazione nelle graduatorie impugnate dei loro nominativi ed indirizzi e l'omesso riscontro da parte dell'Amministrazione alla richiesta di accesso agli atti riguardanti le generalità e gli indirizzi dei controinteressati presentata dall'odierno ricorrente;

Vista altresì la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione dell'istanza cautelare all'esito dell'espletamento degli incombeni relativi all'integrazione del contraddittorio.

L'individuazione della camera di consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Marianna Scali, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marianna Scali

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO